

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1967

Modificazioni dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, nonché dell'articolo 283 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, in materia di composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la sentenza n. 30 del 22 marzo 1967 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203.

La sentenza ha lasciato grandi perplessità in tutto il mondo degli esperti, perchè con essa fu praticamente tolto il potere di emettere giudizi alle Giunte provinciali amministrative, in quanto fu implicitamente dichiarato che la loro composizione, appunto regolata dalle norme dichiarate incostituzionali, non corrispondeva ai principi generali dettati in tema di giurisdizione dalla nostra Carta fondamentale. Conseguenza di questa pronuncia fu che cause, già discusse e in attesa di decisione non poterono più essere decise, che ricorsi contro i provvedimenti amministrativi locali, ritenuti illegittimi, e non sono pochi, non poterono più essere proposti, che venne a mancare contro la forza esecutiva degli atti amministrativi degli organi amministrativi locali, la possibilità di chiedere la

sospensiva, a seguito della impugnazione del provvedimento. Inoltre rimase incerto se si dovessero considerare colpiti dalla sanzione della illegittimità anche le norme relative alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa (cosiddetta integrata) competente per il giudizio in grado di appello in tema di tributi comunali e per il giudizio di primo grado per i giudizi relativi ai tributi provinciali.

La lettura della motivazione della sentenza d'altra parte ha fatto sorgere altri dubbi in relazione ai principi affermati: perchè si accenna alla possibilità di un arbitrio da parte del Prefetto nella designazione dei membri della Giunta provinciale amministrativa (assoluta discrezionalità) e si dà notevole rilievo al fatto che i membri di ufficio nominati dal Prefetto hanno, tenendo conto del Prefetto stesso, certa prevalenza sui membri elettivi, dal punto di vista numerico.

In questa situazione il proponente sa che il Ministero dell'interno sta cercando di

proporre una legge organica sulle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, o, a quanto si dice, sulla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali in analogia a quanto si è già disposto per il contenzioso elettorale amministrativo ed a quanto è previsto nell'articolo 125 della Costituzione della Repubblica.

Sembra però al proponente che la situazione da affrontare secondo le direttive che abbiamo accennato non possa permettere una soluzione sollecita e pronta, nè che sia conveniente prevedere la legislazione regionale e che meglio sia perpetuare la situazione attuale correggendo o rettificando le disposizioni che sono state dichiarate illegittime senza pretendere di por mano alla riforma del sistema. Non può negarsi d'altro lato che l'esperienza insegna che nella sua attività giurisdizionale la Giunta provinciale amministrativa, anche locale, si è sempre dimostrata così oggettiva e serena da meritare la fiducia delle stesse parti più accanite. I funzionari di nomina governativa, hanno sempre dimostrato infatti serenità di giudizio, indipendenza, oggettività anche là dove non fu forse altrettanto oggettivo l'atteggiamento degli eletti del Consiglio provinciale.

Per questi motivi sembra al proponente sia consigliabile, per evitare discussioni, senza alterare il sistema, stabilire che la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sia composta di sette membri, anzi-

chè di cinque, quattro elettivi e tre di carriera. Nè sarà necessario modificare radicalmente lo stato delle cose: basterà ammettere a far parte della sezione giudicante tutti e quattro i membri eletti del Consiglio provinciale, ammettere la surroga degli ammalati e non disposti o impegnati, con i membri supplenti, ed infine modificare in forma analoga la struttura delle Giunte provinciali amministrative integrate.

Per togliere la sovranità lamentata nel prefetto, si potrà anche stabilire che a far parte della Giunta provinciale amministrativa vengano chiamati i due consiglieri di prefettura più anziani ed i due meno anziani, e nominare accanto a questi quattro membri due membri supplenti scelti essi pure fra gli appartenenti alla Amministrazione attiva, non solo fra i consiglieri ma anche fra i segretari e i primi segretari.

In relazione a quanto sopra chiarito si propone a voi, onorevoli colleghi, di provvedere d'urgenza ad approvare il disegno di legge che il sottoscritto ha l'onore di presentare.

Il disegno di legge contiene meno novità possibili, minori complicazioni possibili, cerca di venire incontro alle necessità del momento e non compromette la soluzione che si trarrà da un esame approfondito delle necessità di riforma di tutto il regime della giustizia amministrativa.

Ecco il testo che in conformità a quanto sopra si propone:

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dei due consiglieri più anziani di nomina fra quelli assegnati alla Prefettura e dei quattro membri scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica nominati con deliberazione del Consiglio provinciale approvata dal Prefetto a' sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111.

Quando manchino i membri effettivi come sopra designati, entrano a far parte della Giunta provinciale amministrativa come membri supplenti in luogo dei consiglieri di Prefettura i consiglieri meno anziani fra quelli assegnati alla Prefettura e, in mancanza, i primi segretari e i segretari di Prefettura nell'ordine di anzianità, ed in luogo dei membri elettivi i due membri supplenti nominati dal Consiglio provinciale a' sensi del citato articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 ».

**Art. 2.**

I primi quattro commi dell'articolo 283 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:

del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede;

del vice Prefetto ispettore o del Ragioniere capo di Prefettura ispettore;

dell'Intendente di finanza;

del Consigliere più anziano fra quelli assegnati alla Prefettura o, in caso di assenza, del consigliere che lo segue in ordine di graduatoria per anzianità;

del consigliere più anziano fra quelli assegnati alla Intendenza di finanza, o in assenza, di altro consigliere da scegliersi sempre secondo l'ordine di anzianità e di un rappresentante dei Comuni nominato dal Prefetto su terna votata dai sindaci della Provincia adunati in Assemblea generale, a scrutinio segreto con possibilità di espressione di non più di due voti per ciascuno;

di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;

di quattro membri effettivi e quattro supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione del Consiglio provinciale approvata dal Prefetto;

di due membri effettivi e due supplenti scelti dal Prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

I supplenti intervengono alle sedute solo in mancanza o in assenza dei membri effettivi delle singole categorie ».

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.